

EE e GN – Nuove comunicazioni obbligatorie

ADM OPEN HEARINGN 11/12/20

Osservazioni Anigas

Si ringrazia per il confronto sul tema in epigrafe e si forniscono di seguito alcuni contributi riferiti sia al GN che alla EE.

1. Il TUA prevede l'accertamento del debito di imposta attraverso l'art. 26, c. 13, stabilendo che detto debito viene accertato in sede di dichiarazione annuale di consumo. Ciò premesso, la presentazione dei dati, richiesta ai sensi dell'art. 12 del DL 124/2019, non potrà assurgere al rango di accertamento del debito di imposta ma dovrà ritenersi una mera comunicazione di dati, effettuata in adempimento ad una specifica disposizione normativa, ai fini del controllo. Si rende quindi necessario inserire per ribadire quanto precede nell'articolato il riferimento al comma 13 dell'art. 26.

È altresì opportuno avere una indicazione sul regime sanzionatorio da applicare in caso di errata/omessa comunicazione (conferma di errore formale).

2. Considerata la periodicità mensile dell'invio dati, l'eventuale accostamento tra dati comunicati dai distributori (D) e dal trasportatore a quelli forniti dai venditori (V) non potrà condurre ad una quadratura per vari motivi, tra cui ad es.:
 - o sfasamenti temporali tra cicli di fatturazione (il D emette una fattura di vettoriamento al mese; il (V) fattura in base al dettato regolatorio e al contratto con il cliente);
 - o presenza di conguagli di periodi precedenti nelle fatture dei V ai clienti finali;
 - o differenti sistemi di stima consumi tra D e V usati in caso di PdR/POD non accessibile.

I dati presentati dai V potranno essere solo quelli relativi al quantitativo di gas naturale complessivamente fatturato, per i PdR allacciati alla rete di distribuzione o di trasporto, articolato secondo le periodicità previste dai contratti o dal quadro regolatorio. Analogo ragionamento varrà per l'energia elettrica.

3. Si chiede che i modelli per la raccolta dati per le comunicazioni periodiche siano improntati alla massima semplificazione per evitare di gravare le imprese con nuovi oneri
4. Si chiede esclusione dal provvedimento dei dati su consumi non fatturati (autoconsumi) considerato che il dl 124/19, art.12 fa riferimento solo agli artt. 26, c.7, lett.a) e 53, c.1, lett.a) del TUA. Gli autoconsumatori sono inquadrati nella lett. b).
5. Per le imprese di trasporto la comunicazione all'ADM, in luogo dei consumi misurati nel mese di riferimento dovrà necessariamente riferirsi ai consumi fatturati dal D a ciascun V nel mese di riferimento (le fatture recano il dettaglio riferito a ciascun

PdR), tenendo sempre presente le problematiche esposte al p.to 2.

Se non fosse consentita l'esposizione di valori negativi per le quantità fatturate dai D (potrebbe accadere per fatturazione conguagli di anni precedenti) verranno indicati i consumi fatturati dal D a ogni V nel mese di riferimento escluse tutte le rettifiche di fatturazione, in aumento o diminuzione, relative a volumi vettoriati in anni precedenti.

Il riferimento al fatturato per tutti i punti che precedono è come noto ancorato alla presentazione di documenti fiscalmente rilevanti, fatture elettroniche, acquisite da Agenzia Entrate contestualmente all'emissione.

Scadenza per il primo invio dati, considerate la fase di prima applicazione e l'emergenza COVID19, si auspica non antecedente il 30/09/2021, ferma la necessità di disporre nel più breve tempo possibile di specifiche tecniche, tracciati e modalità di trasmissione telematica di questi nuovi dati.

SI CHIEDE DI:

- prevedere di ottenere esito positivo/negativo dell'invio
- definire già ad inizio anno gli ambiti territoriali da considerare per l'anno in corso (codici istat Comuni)
- definire modalità e tempistiche per inviare eventuali rettifiche di comunicazioni già presentate
- verificare refuso

*i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento (per il GN – art.26, comma 14 **3** del TUA) - Slide 2*

- identificare D e V tramite il C.F.

consentire nei tracciati alle società aderenti al regime fiscale IVA di gruppo la identificazione dei singoli soggetti giuridici con il C.F. (la PIVA è la medesima per tutte le soc. del gruppo) - **Slide 5**

- modificare secondo le indicazioni di cui alla SLIDE 5
confermare che il dato richiesto nel campo "Utente" è la ragione sociale - **Slide 6**

Milano, 16 dicembre 2020